DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silico-manganese

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b,

Vista la lettera del 27 giugno 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio più basso possibile, di 300 tonnellate per il ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silico-manganese era importato dal Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 6 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(In tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Consumo	424	907	409	284	377	254	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	
Importazioni:							
— dai paesi terzi	456	813	374	267	354	223	(6 mesi) 85
— dalla C.E.E.	3	97	38	20	24	33	23
Esportazioni complessive	35	3	3	3	1	2	—

Considerando che nello Stato membro richiedente non esiste una produzione di ferro-silico-manganese; che attualmente la produzione italiana è destinata in pratica integralmente al consumo interno e che quella degli altri due Stati membri produttori, il Belgio e la Francia, è attualmente in grado di coprire soltanto in parte il fabbisogno degli altri Stati membri, nel caso specifico più esattamente quello del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente della Comunità;

Considerando che la domanda del Regno dei Paesi Bassi è motivata dal fatto che il suo approvvigionamento è tributario in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi; che, in seguito ai ravvicinamenti dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune, l'importazione di ferro-silico-manganese dai paesi terzi è soggetta a dazi doganali; che le industrie di trasformazione dello Stato membro richiedente si trovano pertanto in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove esiste una produzione o destinata in prevalenza al consumo interno o parzialmente integrata da importazioni; che il ferro-silico-manganese viene utilizzato in ampia misura per la produzione del ferro-manganese, il cui mercato è caratterizzato da una vivissima concorrenza in quanto il ferro-manganese può essere ottenuto anche direttamente per trattamento di minerali; che l'approvvigionamento insufficiente della Comunità e la concorrenza allo stadio dei prodotti finiti possono essere tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici del Regno dei Paesi Bassi;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della

tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le attuali disponibilità esportabili di ferro-silico-manganese, anche se possono essere aumentate, rimangono comunque limitate ; che non si deve tuttavia trascurare la possibilità di un adattamento della produzione comunitaria, atto a soddisfare in ampia misura, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, al fabbisogno della Comunità ed in particolare a quello dello Stato membro richiedente ;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo conto del fatto che il prodotto in questione viene impiegato nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato presenta una concorrenza accanita ;

Considerando che, in base a tale situazione, risulta che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti non trascurabili e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, in base ai dati sopraccitati risulta un'irregolarità nel consumo ; che, tenuto conto della stabilizzazione dei dati relativi al consumo nel 1965 e nel primo semestre del 1966 e della situazione del mercato siderurgico in genere, il consumo può valutarsi, per il 1967, a 250 tonnellate ; che, data la mancanza di una produzione nel Regno dei Paesi Bassi, esso dovrà ricorrere, per coprire l'intero suo fabbisogno, ad importazioni di qualsiasi provenienza ; che, sinora, lo Stato membro richiedente non ha importato quantitativi rilevanti di ferro-silico-manganese dagli altri Stati membri ; che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri esportatori verso il Regno dei Paesi Bassi, nel 1967 questa situazione potrebbe migliorare di modo che è lecito attendersi un aumento molto rilevante delle importazioni olandesi dalla Comunità soprattutto rispetto agli anni dal 1962 al 1964 senza che si raggiunga tuttavia un livello considerevole ;

Considerando che, nell'ambito del G.A.T.T., per il ferro-silico-manganese è stato consolidato un contingente tariffario esente da dazio entro il limite di un quantitativo di 21.500 tonnellate ; che, tuttavia, onde tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento della Comunità, verso la fine del 1966 sarà iniziata una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri ; che, quindi, il fatto di mantenere attualmente il volume del contingente consolidato summenzionato non pregiudica un'altra soluzione globale che potrebbe risultare opportuna ; che anche la Repubblica federale di Germania, altro Stato membro richiedente, è tributaria in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi ; che è giusto quindi far partecipare lo Stato membro richiedente e la Repubblica federale di Germania al contingente tariffario consolidato in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno totale d'importazione ; che, per i Paesi Bassi, il volume del contingente così calcolato è di 110 tonnellate ;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, e per il Regno dei Paesi Bassi, un contingente tariffario di 110 tonnellate esente da dazio sembra il più adeguato ;

Considerando che, vista la situazione generale del prodotto in causa, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario stabilito come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, essi possono essere concessi, a norma del Protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi è accordato un contingente tariffario in esenzione da dazio per l'impor-

tazione da paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune nei limiti di un quantitativo di 110 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silicio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/24/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b ;

Vista la lettera del 27 giugno 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 5.500 tonnellate per il ferro-silico di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune ;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silico era importato nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato richiedente sono i seguenti:

(In tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (6 mesi)
Consumo	3.796	5.014	4.761	4.564	5.822	6.887	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	
Importazioni :							
— dai paesi terzi	3.129	4.152	4.144	3.931	4.782	4.738	2.270
— dalla C.E.E.	729	1.181	725	698	1.278	2.295	1.164
Esportazioni complessive	62	319	108	65	238	146	80